

Lettera Circolare del Ministero Interno n. 16511 del 25/07/1979
Oggetto: Lettera-circolare n. 13955/4134 dell'11 luglio 1978 - Chiarimenti.

Da parte di alcuni Comandi provinciali dei VV.F. sono stati formulati quesiti concernenti la lettera-circolare indicata in oggetto ed, in particolare, sui termini di validità dell'approvazione dei dispositivi di sicurezza.

Al riguardo si precisa quanto segue:

a) gli impianti termici di nuova installazione dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza di tipo approvato la cui validità di approvazione non sia scaduta;

2) gli impianti esistenti dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza di tipo approvato.

Su certificato di prevenzione incendi, all'atto del rinnovo, dovrà essere indicato il termine di scadenza dell'apparecchiatura e l'obbligo della sostituzione dell'apparecchiatura stessa con altre la cui validità non sia ancora scaduta.

In occasione del secondo rinnovo del certificato di prevenzione incendi dopo l'emanazione della citata lettera-circolare, si applicano le disposizioni di cui al punto 1) anche per gli impianti esistenti.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si intendono per impianti esistenti quelli già in possesso del certificato di prevenzione incendi e quelli i cui progetti risultino approvati dai Comandi provinciali dei VV.F. alla data dell'emanazione della lettera-circolare n. 13955/4134 dell'11 luglio 1978.